



COMUNE DI GRIGNO  
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

**N. 40**

## Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria e Pubblica di Prima convocazione  
del 16-10-2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **ottobre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FOGAROTTO LEOPOLDO	Presente
VOLTOLINI CLAUDIO	Presente
SLANZI DIEGO	Presente
BELLIN BARBARA	Presente
MORANDELLI EDI	Presente
PARADISI DOMENICO ANTONINO	Presente
GASPERINI LUCIO	Presente
MOCELLINI FEDERICO	Presente
PARADISI MARCO	Presente
MINATI MONIKA	Presente
GASPERINI SERGIO	Presente
STEFANI ROSSANO	Presente
FATTORE ENZO	Presente
LICCIARDIELLO LORIS	Presente
CECINI WILLJ	Presente

Presenti 15 Assenti 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BISCARO SONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FOGAROTTO LEOPOLDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Delibera N. 40 del 16-10-2017

Punto n. 7 all'o.d.g.

### **Il Consiglio Comunale .**

VISTO l'art. 26 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Grigno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, L.P. n. 27/2010 citata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi

sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni relative alla Società Funivie Lagorai S.p.A.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO l'atto n. 01/2016 dd. 31.03.2016, a firma del Sindaco, con il quale si è approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., nonché si è stabilito di

procedere alla dismissione delle azioni della Società Funivie Lagorai Spa, in quanto non più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione consiliare n. 31 del 26.07.2017, con la quale si è disposto di vendere, mediante reiterazione dell'asta pubblica ad unico incanto, le azioni della società in questione, approvando il relativo schema di avviso;

RITENUTO congruo, a seguito del fatto che l'asta pubblica è andata deserta per la seconda volta, procedere con la reiterazione dell'asta pubblica ad unico incanto, per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società Funivie Lagorai S.p.A., pari a n. 20 azioni del valore attuale di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 93,20.-. Nell'ipotesi in cui le azioni rimangano invendute per la poca attraibilità delle stesse stante l'esiguo valore sul mercato, si ritiene che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 53, comma 2, della L.P. 09 dicembre 2015, n. 18;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

VISTA la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

PRESO atto dei pareri di cui all'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., come di seguito integralmente riportati:

**a) Regolarità tecnico – amministrativa.**

“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico – amministrativa** di tale provvedimento.”.

Grigno, 04.10.2017

Il Segretario Comunale  
f.to DOTT.SSA BISCARO SONIA

**b) Regolarità contabile.**

“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l'esistenza di idonea copertura della spesa conseguente e si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento.”.

Grigno, 04.10.2017

Il Responsabile dell'Ufficio ragioneria  
f.to Stefani Eliseo

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON VOTI favorevoli n. 10, voti contrari n. //, astenuti n. 5 (Gasperini Sergio, Stefani Rossano, Fattore Enzo, Licciardiello Loris, Cecini Willj) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di alienare, mediante reiterazione dell'asta pubblica ad unico incanto, le n. 20 azioni della società Funivie Lagorai S.p.A., del valore attuale di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 93,20.-;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà verbalmente al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 30.09.2018;
5. di evidenziare che il mantenimento delle partecipazioni non ha previsto alcuna uscita finanziaria a carico delle casse del Comune;
6. di stabilire che il presente atto costituisce aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

8. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
9. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P..
10. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10, contrari n. //, astenuti n. 5 (Gasperini Sergio, Stefani Rossano, Fattore Enzo, Licciardiello Loris, Cecini Willj), ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii..

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
FOGAROTTO LEOPOLDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA BISCARO SONIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grigno-albo informatico comunale ([www.comunegrigno.it](http://www.comunegrigno.it) – Albo pretorio on line) in data 18-10-2017 n. 486 reg. Pubblicazioni, per **dieci** giorni consecutivi.

Grigno, 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BISCARO SONIA

---

Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Grigno, 30-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BISCARO SONIA

---

**Esecutività della deliberazione**

- dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BISCARO SONIA